



Automobile Club d'Italia



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto di Montecatone
Ospedale di riabilitazione

MONTECATONE
REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'ACI – Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, Partita Iva n.00907501001, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella qualità di Presidente dell'Ente, di seguito denominato "ACI"

e

la Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., con sede legale in Imola (BO), via Montecatone, 37, Partita Iva n. 01789031208, in persona del Direttore Generale, Procuratore speciale e Legale Rappresentante della Società, Dott. Mario Tubertini, nella qualità di Direttore Generale della Società, di seguito denominata "Montecatone R.I."

definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte"

PREMESSO CHE

- l'ACI è l'Ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano;
- l'ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo italiano, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell'educazione e della sicurezza stradale;
- l'ACI, in particolare, collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce tutte le iniziative mirate a diffondere comportamenti di guida sicuri e responsabili;
- l'ACI, come previsto dal proprio Statuto, persegue i predetti obiettivi anche attraverso la propria Federazione degli Automobile Club;
- l'ACI ha pubblicato in data 16 novembre 2020 un Avviso di manifestazione di interesse finalizzato a verificare l'interesse di soggetti pubblici e/o privati che operano in ambito medico-scientifico, alla stipulazione di un Protocollo di Intesa per la programmazione e la realizzazione di iniziative di studio, formazione e informazione relative all'educazione e sicurezza stradale e all'assunzione di comportamenti di guida sicuri, consapevoli e responsabili;
- la Montecatone R.I. ha manifestato l'interesse a sottoscrivere il suddetto Protocollo di intesa;
- l'ACI, verificati i requisiti della Montecatone R.I., ha proposto alla medesima la stipulazione del presente Protocollo di intesa secondo le indicazioni del predetto Avviso di manifestazione di interesse;
- la Montecatone R.I., struttura del servizio sanitario regionale della Regione Emilia-Romagna, è centro di alta specialità, riferimento nazionale per la riabilitazione intensiva di persone colpite da lesioni midollari e struttura d'eccellenza per le lesioni cerebrali acquisite;



Automobile Club d'Italia



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto di Montecatone
Ospedale di riabilitazione

MONTECATONE
REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.

- valutata la convergenza di interessi nell'ambito della sicurezza e della salute dei cittadini, le Parti ritengono opportuno avviare, mediante la stipulazione del presente Protocollo di intesa, una collaborazione per la definizione di un programma strutturale di carattere educativo e informativo mirato a interventi di sensibilizzazione e promozione di stili di guida corretti e responsabili;

le Parti, così rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina la collaborazione tra le Parti per la programmazione di iniziative congiunte di studio, formazione e informazione, connesse all'azione istituzionale delle Parti, in materia di educazione stradale e sviluppo e assunzione di comportamenti di guida sicuri, corretti e responsabili.

Art. 3

Impegni delle parti

2. Al fine di perseguire la finalità istituzionali di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti:
 - a) progettazione di un programma formativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la consapevolezza dell'impatto sociale negativo del fenomeno dell'insicurezza stradale e dell'importanza di una guida sicura e responsabile, mediante lo sviluppo di specifici materiali didattici e format educativi;
 - b) sviluppo di contenuti finalizzati ad implementare le metodologie formative delle autoscuole a marchio ACI Ready2Go per aumentare la conoscenza e l'attenzione per la guida con particolare riferimento ai programmi destinati all'acquisizione della patente speciale da parte di persone con disabilità;
 - c) realizzazione di iniziative di comunicazione e divulgazione volte a promuovere la prevenzione dell'incidentalità stradale attraverso la conoscenza dei rischi di una guida imprudente e/o disattenta, delle relative conseguenze e dei traumi più diffusi, anche supportate da risultati di specifiche indagini medico-scientifiche e statistiche;
 - d) realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione sui mezzi di telecomunicazione;



- e) realizzazione di analisi e studi, anche in ambito statistico, in materia di educazione stradale e guida sicura.

Art. 4

Impegni economici delle Parti

1. Il presente Protocollo di intesa non prevede impegni economici a carico delle Parti.
2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di destinare, in attuazione delle proprie finalità istituzionali/statutarie, risorse economiche alla realizzazione delle iniziative previste all'art. 3.
3. Eventuali costi relativi alle attività e alle iniziative negli ambiti indicati all'art. 3 saranno disciplinati da successivi Accordi operativi.

Art. 5

Durata

1. Il presente Protocollo di intesa ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, salva l'ipotesi di recesso o interruzione anticipata in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7.
2. È escluso il rinnovo tacito e automatico del presente Protocollo di intesa.
3. Alla data di scadenza, il presente Protocollo di intesa, previa autorizzazione dei rispettivi Organi, potrà essere rinnovato solo per espressa volontà delle Parti, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le stesse.
4. Ogni eventuale modifica o integrazione del presente Protocollo di intesa dovrà essere approvata dalle Parti per iscritto.

Art. 6

Recesso

1. È facoltà delle Parti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, recedere unilateralmente dal Protocollo di intesa ai sensi dell'art. 1373 del c.c., dandone comunicazione all'altra tramite PEC, con un preavviso di almeno 90 giorni.



Art. 7

Clausola di salvaguardia

1. Il presente Protocollo di intesa potrà essere modificato, integrato o interrotto prima della scadenza temporale, di cui all'art. 6, a seguito di modifiche normative o per effetto della modifica dei rapporti tra le Parti che incidano sulla validità e/o legittimità dell'esecuzione del Protocollo di intesa medesimo, fermo restando che in caso di perdita di efficacia del Protocollo di intesa per i suddetti motivi non si darà luogo ad alcun reciproco risarcimento e/o indennizzo, salvo il necessario versamento degli eventuali corrispettivi dovuti a fronte dell'avvenuta prestazione di specifici servizi disciplinati dagli eventuali successivi Accordi attuativi.

Art. 8

Obbligo di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, industriali, documentali, archivistiche e di qualsiasi altra natura di cui siano venuti o vengano in possesso ai fini del presente atto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle informazioni che:
 - sono divenute di pubblico dominio;
 - devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte a organi giudiziari, pubbliche autorità o collegio arbitrale;
 - devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o per ordine di pubbliche autorità.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo di intesa saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo.
2. Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di intesa secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.



Automobile Club d'Italia



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto di Montecatone
Ospedale di riabilitazione

MONTECATONE
REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.

Art. 10
Foro competente

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente Protocollo di intesa.
3. Qualsiasi controversia tra le Parti, comunque derivante dal presente Protocollo di intesa, e in particolare quelle inerenti alla sua efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento, risoluzione, sarà soggetta alla competenza del Foro di Roma.

Roma, 26/08/2021

Per l'ACI

Il presidente

Ing. ~~Angelo~~ Sticchi Damiani

Per la Montecatone R.I.

Il Direttore Generale

Dott. Mario Tubertini